# "ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA LA SPORTIVA"

# **STATUTO**

# **DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**

# Art. 1. COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione Sportiva denominata

"Associazione Dilettantistica LA SPORTIVA"

con sede in Gavirate (Va).

### Art. 2. DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera Straordinaria dei Soci, come previsto dall'Articolo 27 del presente Statuto.

### Art. 3. <u>SCOPO</u>

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, diffondere e organizzare la pratica sportiva dilettantistica nelle sue forme ricreative, in special modo tra i giovani, al fine di favorire momenti di aggregazione sociale, il benessere fisico e l'accrescimento spirituale dei Soci, con riferimento preminente agli aspetti educativi e morali dello sport.

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- I. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche nelle discipline della Pallacanestro (secondo le indicazioni della Federazione Italiana Pallacanestro) della Pallavolo (secondo le indicazioni della Federazione Italiana pallavolo) del Calcio (secondo le indicazioni della Federazione Giuoco Calcio) eccetera;
- II. Gestire impianti propri o di terzi adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

- III. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive;
- IV. Organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- V. Organizzare e promuovere lo svolgimento di Manifestazioni Sportive;
- VI. Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, anche durante Settimane organizzate, attraverso corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- VII. Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- VIII. Esercitare, senza scopo di lucro, attività commerciali con obiettivi di autofinanziamento;
- IX. Pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai Soci dell'Associazione;
- X. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate.

# PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

### Art. 4. PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- 1) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
- dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- 3) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- 4) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai Soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai Soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

Le somme versate per la quota sociale o contributo Associativo non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

#### Art. 5. ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve rappresentare la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti i Soci, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### Art. 6. SOCI E LORO CATEGORIE

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi in regola con il pagamento delle quote stabilite all'Articolo 11 del presente Statuto, ed il numero dei Soci è illimitato.

I Soci si distinguono in:

- a) Soci **Fondatori**;
- b) Soci **Effettivi**;
- c) Soci Junior: tutti coloro che si iscrivono ai Corsi come indicato nell'Articolo 3. L'iscrizione di Soci Junior, che non hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, è subordinata all'assenso di chi ne esercita la potestà. I Soci junior, se minorenni, non hanno diritto di voto nelle Assemblee;

d) Soci **Onorari:** sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'Associazione. Il Socio onorario non paga nessuna quota.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto Associativo; tutti i Soci hanno infatti eguali diritti. Il rapporto Associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i Soci e uniformi sono le modalità Associative che sono volte a garantire l'effettività del rapporto Associativo medesimo.

### Art. 7. AMMISSIONE DEI SOCI

Per l'ammissione a Socio si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa.

Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile senza necessità di motivazione.

I Soci, una volta ammessi pagano la quota Associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita Associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del Socio.

Il Socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al Socio dimissionario, né al Socio radiato.

# Art. 8. DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia sportiva;
- b) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;

### Art. 9. DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno eguali diritti quali:

1) frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.

- 2) prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti;
- 3) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- 4) intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami scritti al Consiglio Direttivo;
- 5) partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea;
- 6) esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto dispone l'Articolo
  24 (Eleggibilità e Incompatibilità) di questo Statuto;
- 7) essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'Articolo 24 (Eleggibilità e Incompatibilità) del presente Statuto;
- 8) esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

# Art. 10. RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai Soci e a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

# Art. 11. QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

- 1) Quota Associativa annuale, uguale per tutti i Soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- 2) Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni Socio deve versare la quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La guota Associativa non è rivalutabile, è variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

# Art. 12. DIMISSIONI DEL SOCIO

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone notifica scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota Associativa versata alla Società a norma di Statuto.

# Art. 13. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il Socio cessa di far parte dell'Associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo delle quote sociali e delle iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze, qualora Il Socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e/o comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa;
- d) per radiazione;
- e) per decesso.

#### Art. 14. MORTE DEL SOCIO

La quota sociale non é trasmissibile agli eredi in caso di morte del Socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota Associativa.

### Art. 15. SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali, nonché alla disciplina tecnica, il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

- a) avvertimento;
- b) ammonizione;
- c) diffida;
- d) sospensione;
- e) radiazione.

Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo.

### Art. 16. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

a) l'Assemblea dei Soci (Art. 17);

b) il Presidente (Art. 19);

c) il Consiglio Direttivo (Art. 20);

d) Il Collegio di Garanzia (Art. 22).

# Art. 17. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del Socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni Socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un Socio ad un altro Socio, il quale non può rappresentare più di due Soci, oltre a se stesso, nell'ambito della stessa Assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale anche se non previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
- discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione come previsto dall'Articolo 18 del presente Satuto.

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto Sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata. Altre forme di comunicazione ammissibili sono, a titolo esemplificativo:

- comunicazione postale almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione;
- nei casi urgenti, raccomandata a mano o telegramma, da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea:

- sistemi di comunicazione elettronica nel rispetto dei termini suindicati.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e Il luogo della riunione.

Le Assemblee saranno valide:

- in **prima convocazione**, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in **seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci, esclusi quelli che intendano dimettersi dalla Società.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo quanto previsto dall'Articolo 25 del presente Statuto.

# Art. 18. ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di tre esercizi.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

- Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai Soci nel corso dell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo che non potrà essere inferiore a tre.
  - Ogni Socio potrà esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. Saranno eletti Consiglieri i più votati secondo una graduatoria che giunge fino al numero di componenti (il Consiglio Direttivo) determinato dall'Assemblea stessa.
- Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
- Il o i Vice Presidente/i sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

# Art. 19. IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione,
- b) convoca e presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni e/o i suoi poteri al o ai Vice Presidenti.

# Art. 20. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- II Presidente:
- II / I Vicepresidente/i;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

# Art. 21. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo:

- cura il conseguimento dei fini statutari;
- 2) amministra i beni sociali e ne cura l'incremento;
- redige il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro quattro mesi dall'inizio dell'anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano;
- 4) delibera sulla accettazione dei Soci e sulla loro eventuale espulsione;

- 5) provvede alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature e degli impianti dell'Associazione;
- predispone la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- 7) conferisce incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- 8) nomina, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- 9) impartisce tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea Sociale;
- 10) stabilisce la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea Sociale Ordinaria ed eventualmente Straordinaria;
- 11) delibera su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decide, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea anche su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale.
- 12) elegge fra i suoi componenti il Presidente, il/i Vice Presidente/i ed il Tesoriere;
- 13) cura l'interesse dei Soci e dell'Associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni;

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più Soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ne ravvisa la necessità e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, gli subentrerà il primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea Sociale, in caso di parità vale l'Anzianità anagrafica.

Decade dal Consiglio Direttivo il Consigliere che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

a) quando l'Assemblea Sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;

 b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del numero dei Consiglieri determinato dall'Assemblea elettiva.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dal Collegio di Garanzia che provvederà entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo ad indire nuove elezioni.

# Art. 22. COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Questi eleggono tra loro il presidente. Il Collegio di Garanzia ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione e sul rispetto delle norme Statutarie.

Il Collegio di Garanzia ha facoltà di inviare osservazioni e comunicazioni scritte al Consiglio Direttivo, il quale le esaminerà nel corso della prima riunione utile successiva.

I membri del Collegio di Garanzia possono assistere e intervenire alle riunione del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio di Garanzia assicura l'ordinaria Amministrazione in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo e ne indice nuove elezioni.

### Art. 23. NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche Associative e dalle prestazioni fornite dai Soci; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'Articolo 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che faccia presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.

# Art. 24. ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Compimento della maggiore età alla data della loro elezione;
- b) assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo sociale e civile in genere.

### Art. 25. MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall'Assemblea Straordinaria con la votazione favorevole del 75% degli intervenuti che, comunque, deve rappresentare almeno il 25% degli aventi diritto al voto.

# Art. 26. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Su tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi ha esclusiva competenza un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, indicato dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Varese.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Gavirate (Va) e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione di cui alla prima parte del presente articolo.

# Art. 27. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei Soci aventi diritto al voto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Segretario Adriana Brovelli Il Presidente Guglielmo Orlandi